

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 9 agosto 1890, *Pres. SPAVENTA P., Est. NARDI-DEI; Salzano (Avv. SANSONETTI) c. Canonico (Avv. MARCHESINI) e Giunta provinciale di Salerno.*

### **Elezioni amministrative — Votazione — Scambio dell'urna — Schede portanti più nomi — Cancellazione con matita colorata — Presunzioni** (L. com. e prov., art. 73 e 81).

*Non sono nulle le schede trovate in urna diversa da quella in cui dovevano deporsi; ma il magistrato ha facoltà di dichiararle nulle se gli consta che lo scambio delle urne avvenne per riconoscere l'elettore od alterare i risultati della votazione. Lo scrivere un numero di candidati maggiore del numero dei consiglieri eleggendi rende nulla la scheda, se si prova che ciò avvenne a scopo di riconoscimento.*

*Per tal prova bastano le semplici presunzioni, se gravi ed univoche.*

*Non è tale quella fondata sulla circostanza che in un'unica scheda di ventiquattro nomi stampati ne fu trovato aggiunto un altro manoscritto preceduto dal numero 25, indicazione mancante ai nomi precedenti.*

*Sono invece gravi ed univoche le presunzioni emergenti dalle seguenti circostanze: essere il nome aggiunto di persona non iscritta nelle liste; trovarsi aggiunto col nome di altri parimente non elettori; trovarsi aggiunto su tutte le schede impugnate; essere il medesimo incluso in altre schede ammesse come valide in diverse sezioni elettorali, e trovarsi già scritto prima nella stessa scheda.*

*La cancellazione di alcuni nomi fatta con matita colorata non è per sè sola segno di riconoscimento, in ispecie se trattasi di un'unica scheda che presenti questo segno.*

La Sezione, ecc. — Attesochè i ricorrenti in riparazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa di Salerno chiedono:

- a) che siano annullate le 5 schede dei candidati comunali rinvenute nell'urna dei candidati provinciali;
- b) che sia annullata la scheda col numero 25 scritto a margine di un 25° nome, mentre gli altri 24 mancano di numero progressivo marginale;
- c) che sia annullata la intiera scheda in cui si trovano cancellati due nomi a matita colorata, e non già siano semplicemente considerati questi ultimi non scritti.
- d) che siano dichiarate valide le schede 51 che contengono un nome in più dei consiglieri da nominarsi.

*Sul primo assunto dei ricorrenti.* — Attesochè sia da ritenere come principio generale, che per annullare una operazione elettorale occorre provare che la legge sia stata manifestamente violata, in difetto di che subentra la presunzione della validità dell'atto.

Attesochè per il semplice fatto che alcune schede portanti i nomi di candidati comunali sono state deposte nell'urna dei candidati provinciali, e viceversa, non è dalla legge comminata la nullità delle schede rinvenute nell'urna non propria; quindi la nullità non potrebbe dedursi che come conseguenza di un artificio operato da chicchesia per alterare i risultati della votazione, ovvero come segno preordinato scientemente a far riconoscere l'elettore.

Attesochè, non essendo escluso che nella contemporanea votazione a cui si procede pei consiglieri comunali e per quelli provinciali, e nella vicinanza delle due urne collocate sulla medesima tavola, avvenga contro volontà un errore materiale facilmente riparabile nello scrutinio dei voti, sarebbe stato enorme se la legge avesse senz'altro comminata la nullità di codeste schede; tanto più che la legge comunale e provinciale non permette che l'elettore deponga esso stesso la scheda nell'urna, ma la deve presentare piegata al presidente, il quale (art. 73 cap. 3 e 4) *depone la scheda nell'urna*. Il legislatore pertanto ha lasciato all'apprezzamento delle autorità amministrative, chiamate a conoscere della

rettezza delle operazioni elettorali, il giudicare se cotesto scambio di urne, per le circostanze speciali dei casi, possa, o no, portare alla nullità delle schede relative.

Attesochè nel caso che ci occupa, i ricorrenti stessi non solo non provano, ma neppure affermano che codesto scambio di urne sia stato operato scientemente per alterare i risultati della votazione, o come segno di riconoscimento degli elettori; essi assumono unicamente essere stata violata la legge. Che la cosa non sia regolare è evidente; ma corre grande divario fra la semplice irregolarità innocua e la nullità comminata dalla legge. Ora, abbiamo veduto che la nullità delle schede per codesto semplice scambio non è comminata dalla legge, e che non potrebbe risultare se non da circostanze speciali di ciascun caso. Nel caso concreto non solo non esistono codeste circostanze capaci a fare dichiarare la nullità delle schede controverse, ma che tale scambio sia avvenuto per mero errore concorre a convincere il fatto che 5 schede pei consiglieri comunali furono rinvenute nell'urna dei consiglieri provinciali, e altrettante 5 schede pei consiglieri provinciali furono rinvenute nell'urna dei consiglieri comunali.

Attesochè tutto ciò premesso, deve sempre più confermarsi in questa parte la decisione della Giunta amministrativa di Salerno.

*Sul secondo assunto dei ricorrenti.* — Attesochè, sebbene la regola generale posta dall'art. 81, ultimo capoverso, della legge comunale e provinciale, sia che gli ultimi nomi scritti nella scheda, i quali eccedano il numero dei consiglieri da eleggersi, si abbiano come non scritti, tuttavolta, ravvicinata codesta disposizione alle altre precedenti dell'articolo stesso, è stato unanimemente ritenuto dalla giurisprudenza (nè avrebbe potuto non ritenersi senza offesa dei più ovvi canoni d'interpretazione) che anche l'aggiunta di uno o più nomi, oltre quello dei consiglieri da eleggersi, potendo essere fatta a scopo di riconoscimento, porterebbe, dato questo caso, alla nullità della intera scheda: imperocchè la disposizione predominante ed assorbente ogni altra è quella della nullità delle schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere e di quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Attesochè per altro, a far ritenere segno di riconoscimento un fatto che la legge dichiara espressamente incapace per sè stesso di viziare tutta la scheda, non basta la mera possibilità che il fatto stesso abbia avuto per sua causa codesto scopo, ma occorre provare che tale scopo si ebbe effettivamente collo scrivere uno o più nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi.

E sebbene sia vero non esigersi per codesta prova nè documenti nè altra giustificazione diretta, e bastare anche semplici congetture e presunzioni, pure siffatte congetture e presunzioni debbono essere gravi ed univoche, e tali da indurre nell'animo di un magistrato la certezza morale che dall'elettore si ebbe quello scopo riprovato dalla legge.

Attesochè nel caso in esame si pretende dai ricorrenti che il nome in più, manoscritto nella scheda in disputa, avesse lo scopo di riconoscimento per questo, perchè portava in margine del 25° nome il numero 25, mentre nei 24 numeri precedenti mancava ogni numerazione. Questa ultima circostanza non è sembrata alla Giunta, nè sembra alla sezione IV del Consiglio di Stato sufficiente a far la prova necessaria che quel numero apposto al 25° nome fosse in effetto segno di riconoscimento, specialmente se si consideri che i 24 nomi che precedevano erano stampati, quindi non può destare meraviglia se l'elettore non aveva apposto il numero ai medesimi. Oltre di ciò, è da avvertire che i segni di riconoscimento sogliono ordinariamente adoperarsi per provare la fedeltà di un numero di elettori capace a pesare sulla bilancia dei voti. La unicità della scheda in cui codesto numero 25 fu rinvenuto, concorre ad escludere nel votante lo scopo dalla legge vietato.

*Sul terzo assunto dei ricorrenti.* — Attesochè sia fuori di dubbio che anche la cassatura di alcuni nomi già scritti e stampati nelle schede possa essere segno di riconoscimento capace a viziare la intera scheda: ma anche in questo caso non basta la mera possibilità che l'elettore nel cassare quei nomi abbia avuto lo scopo di farsi riconoscere: conciossiachè di fronte alla libertà naturale che ciascun elettore ha

di variare parere intorno ad alcuni candidati da lui precedentemente scritti, ovvero di non accettare tutti quelli che si trovano proposti in una scheda stampata, e più di fronte alla legge positiva che non annulla le schede con nomi cancellati, è d'uopo, per ottenere l'annullamento di tale scheda, fare la prova specifica dello scopo di riconoscimento avuto dall'elettore cancellante.

Attesochè nel caso che ci occupa non si allega in prova dello scopo di riconoscimento se non il fatto della cancellazione di quei nomi eseguita mediante l'uso di una matita colorata. Ora, mentre l'uso di matite colorate è frequentissimo, la congettura dello scopo dalla legge vietato tratta da codesto solo fatto (che è equivoco perchè potrebbe essere anche innocentissimo) è ben lungi dal costituire quella prova che si richiede per l'annullamento di una scheda. D'altronde trattandosi di una singola scheda, ricorre qui l'osservazione fatta sopra nel risolvere la precedente questione. Certo però è del pari che quei nomi cancellati, per quanto la cancellatura lasci vedere quali fossero, non potevano rivivere, e correttamente la Giunta li ritenne come non scritti.

*Sul quarto assunto dei ricorrenti.* — Attesochè i ricorrenti, a sostenere il proprio assunto della validità delle 51 schede nelle quali si trova scritto un nome in più del numero dei consiglieri da eleggersi, partono naturalmente dal disposto della legge, che dichiara aversi per non scritti i nomi eccedenti e per valide le schede nel resto.

Attesochè sia stato sopra dimostrato sino a qual punto codesto disposto di legge abbia valore, ravvicinato all'altra disposizione che dichiara nulle tutte le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere e quelle che contengono un segno di riconoscimento. E senza ripetere qui le osservazioni superiormente fatte, veniamo tosto a vedere se nel caso esistano congetture e presunzioni gravi e concludenti tali, siccome sostengono i controricorrenti, da far ritenere che codesto nome in più venne aggiunto effettivamente come segno di riconoscimento.

Attesochè sia da notare in fatto:

che questo nome in più si trova non solamente nelle 51 schede contestate, ma in ben altre 62 schede non denunciate, e così in tutto in 113 schede fra le diverse sezioni in cui, agli effetti elettorali, è diviso il Comune di Cava dei Tirreni;

che in buona parte delle schede medesime il 25° nome è quello di individui non iscritti nella lista elettorale; nelle 51 schede denunciate si trovano 95 nomi di non elettori;

che in altre schede il 25° nome è di persone già nominate precedentemente nella medesima scheda.

Attesochè alla mente più scettica non possa non apparire assolutamente inverosimile che una gran parte di elettori cada nell'errore intorno al numero dei consiglieri da eleggersi, e che si trovi questo numeroso stuolo di elettori pienamente e causalmente concorde nel volere aggiungere nelle schede un nome di più dei consiglieri da nominarsi. Siffatta inverosimiglianza è tale da costituire essa sola una presunzione grave e concludente che il 25° nome veniva aggiunto per uno scopo, e questo non poteva essere che quello del riconoscimento degli elettori votanti.

Ora, ciò che è inverosimile, dicono le antiche leggi romane, *imaginem habet falsitatis*, e non può non essere ritenuto come argomento contrario di qualsiasi assunto.

Attesochè, prescindendo dalle altre circostanze allegate dalla Giunta e non tutte attendibili, sia indubitato che le circostanze di fatto sopra enunciate, unite alla prima, concorrono evidentemente a far ritenere segno di riconoscimento il nome in più scritto nelle 51 schede di cui è disputa; e sebbene sia vero che queste circostanze ulteriori, prese isolatamente, avrebbero poco valore, certo è però che riunite cospirano tutte a far ravvisare in quel numero 25° lo scopo dalla legge vietato, essendo antico aforisma che *quae singula non presunt cumulata juvant*.

Attesochè alla dotta e diligentissima difesa dei ricorrenti non poteva sfuggire ne sfuggì la gravità di queste circostanze contro l'assunto da essa sostenuto in tesi, e quindi, in ipotesi, sostiene che per scendere alla dichiarazione della nullità di dette schede era ed è necessario il provare che gli elettori i quali fecero uso di quelle schede conoscessero l'esistenza in esse di un nome in più e avessero

l'intenzione con ciò di farsi riconoscere; ma ciò non è provato, la difesa afferma, mentre è notorio che in gran parte le schede vengono distribuite da agenti elettorali.

Atteso, rispetto a tale ulteriore assunto dei ricorrenti, che la presunzione è che l'elettore il quale fa uso di una scheda ne conosca il contenuto, e che non voti senza avere la coscienza di ciò che vota; quindi non havvi bisogno di fare quella pretesa prova; ma in quella vece, a distruggere codesta presunzione, occorrerebbe fare la prova nei singoli casi, che l'elettore ha consegnato la scheda senza averla conosciuta.

Attesochè per tutte le considerazioni fin qui fatte, senza attendere ad altri argomenti inconcludenti, la Sezione non può non respingere in merito nelle parti fin qui esaminate il ricorso dei signori avvocato Aniello Salzano e altri contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Salerno, salvo di pronunciare, se e quando sia del caso, sulla parte del ricorso riflettente l'avv. Salvatore o Liberatore De Ciccio.

Atteso, rispetto alle spese, che niuna delle parti avendole domandate, non è luogo ad alcuna pronuncia. Per questi motivi, ecc.